



COMUNE DI COCCAGLIO

Via Matteotti 10 25030 COCCAGLIO (BS)
C.F. 00821390176 - PARTITA IVA 00580060986

Regolamento Comunale

Disciplinante il

“SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI”

*Approvato con delibera di C.C. n.° 35 del 21/06/2010
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 23.09.2019*

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Classificazione
- Art. 4 Rifiuti urbani
- Art. 5 Rifiuti speciali
- Art. 6 Rifiuti pericolosi
- Art. 7 Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
- Art. 8 Oggetto del servizio e principi generali
- Art. 9 La raccolta differenziata
- Art. 10 Gestione dei rifiuti
- Art. 11 Sistemi di raccolta
- Art. 12 Raccolta porta a porta
- Art. 13 Isola ecologica
- Art. 14 Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati
- Art. 15 Usi vietati
- Art. 16 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Art. 17 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F'
- Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili
- Art. 19 Contenitori porta rifiuti
- Art. 20 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
- Art. 21 Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti
- Art. 22 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 23 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali
- Art. 24 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 25 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art. 26 Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 27 Pozzetti stradali
- Art. 28 Carogne di animali
- Art. 29 Cave, cantieri e attività agricole
- Art. 30 Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 31 Rifiuti inerti
- Art. 32 Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art. 33 Controlli (**modificato**)
- Art. 34 Sanzioni (**riscritto**)
- Art. 35 Norma finale

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Capo III del Decreto Legislativo n. 507/93 e dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - e. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - g. smaltimento: le operazioni previste nell'allegato "B" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - h. recupero: le operazioni previste nell'allegato "C" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - i. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - j. concessionario: soggetto che gestisce il servizio di nettezza urbana in concessione, nel caso il servizio sia gestito direttamente dal Comune per concessionario si intende il Comune stesso.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

ART. 4 - RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti di attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti.

ART. 6 - RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato "D" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006.

ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani quelli nell'allegato "A" del presente Regolamento.

ART. 8 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 178, del Decreto Legislativo n. 152/2006.
3. La gestione del servizio di igiene urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e dal Decreto Legislativo n. 152/2006.
4. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
5. Il Comune, nel rispetto delle proprie competenze, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
6. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuato nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
8. Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta al concessionario e al Comune, valida documentazione.

9. E' facoltà del Comune svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

ART. 9 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Comune, tramite il presente regolamento e tramite il contratto di servizio con il concessionario, stabilisce:
 - le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

ART. 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
 - raccolta in contenitori col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito di conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati;
 - eventuale deposito temporaneo nel luogo pubblico in cui sono prodotti i rifiuti;
 - trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE, o recupero, in uno dei modi indicati nell'allegato II B alla Direttiva 91/156/CEE.

ART. 11 - SISTEMI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei materiali differenziati collocati in appositi contenitori, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario del Servizio.
2. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:
 - raccolta porta a porta e similari;
 - raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio;
 - conferimento, da parte dell'utente, presso isole ecologiche appositamente attrezzate
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
4. Ove è attivato il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
6. Il Comune, in accordo con il concessionario, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico, nonché accordi o convenzioni per promuovere l'incremento della raccolta differenziata della frazione organica.

ART. 12 - RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il concessionario, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo e restituiti a chiusura dell'utenza stessa. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente. E' fatto obbligo all'utente del servizio il ritiro dei seguenti contenitori:
 - contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati da parte di tutte le utenze, domestiche e non domestiche;
 - contenitore per la raccolta della frazione organica da parte di tutte le utenze domestiche e delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 7, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 di cui all'allegato "E" della deliberazione **Giunta Comunale n. 60 del 21.04.2010**.

Il ritiro dei suddetti contenitori dovrà avvenire entro i seguenti termini:

- per gli utenti già iscritti a tariffa alla data di entrata in vigore del presente articolo, entro 30 giorni dalla medesima data;
 - per le nuove utenze, entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione a tariffa, fatti salvi specifici accordi con il concessionario del servizio.
3. I contenitori consegnati all'utenza devono essere custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza.
 4. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, che dovranno essere documentati e accertati dall'Ufficio Tecnico comunale, i contenitori potranno essere custoditi su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
 5. I contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
 6. *Nel caso di furto o danneggiamento* il concessionario procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
 7. I materiali per i quali sia stato istituito il servizio porta a porta di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti su pubblica via secondo le modalità, nei giorni ed agli orari stabiliti dal Comune.
 8. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e il conferimento di rifiuti deve essere effettuato in modo tale da tutelare il decoro urbano.
 9. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico. Il concessionario potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
 10. I contenitori devono essere esposti non prima delle ore 21.00 del giorno antecedente quello dello svuotamento, come indicato nell'apposito calendario predisposto dallo stesso gestore e recapitato ai cittadini, e devono essere ritirati non oltre le ore 21.00 del giorno previsto per lo svuotamento). Tali orari possono essere modificati, in via generale o limitatamente ad alcune zone con decreto del Sindaco, sentito il gestore del servizio, e previo idonea informazione all'utenza. Per le violazioni a quanto previsto dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento/00).
 11. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono obbligati a pulire la zona interessata.

ART. 13 - ISOLA ECOLOGICA

1. All'interno dell'isola ecologica è possibile conferire, da parte delle utenze domestiche residenti sul territorio comunale e che hanno attivato l'utenza presso il concessionario, qualsiasi tipo di rifiuto ad eccezione dei rifiuti indifferenziati non ingombranti.
2. L'accesso all'isola ecologica, per le utenze domestiche, avviene dietro presentazione di carta regionale dei servizi o altro apposito tesserino.

3. Le attività commerciali, industriali e artigianali iscritte a ruolo tariffa rifiuti possono conferire rifiuti assimilati purchè differenziabili (carta, plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo, ecc.) dietro presentazione dell'apposito tesserino di identificazione rilasciato dal concessionario del servizio.
4. Il concessionario è tenuto alla stampa mensile degli accessi avvenuti, suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche e con l'indicazione delle quantità conferite. Tale stampa, dovrà essere comunicata al Comune anche tramite via telematica secondo procedure concordate tra concessionario e Comune.
5. L'accesso all'isola ecologica è subordinato al rispetto delle seguenti di norme di comportamento:
 - a) Norme generali sul conferimento dei rifiuti
 1. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del concessionario del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori - adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando previsto, negli appositi spazi.
 2. È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.
 3. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
 - b) Orari di apertura
 1. L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune, sulla base di quanto stabilito dal piano economico finanziario, in modo da favorire la più ampia affluenza.
 2. In circostanze determinate da particolari esigenze il Comune può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.
 - c) Obblighi dei cittadini/utenti
 1. I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
 2. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione di CRS o di altro apposito tesserino, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
 3. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.
6. Il Comune è dotato di idonea ed attrezzata isola ecologica regolarmente autorizzata per la raccolta differenziata di rifiuti per le parti destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili al riuso, riconducibili alla componente secca del rifiuto urbano, e delle tipologie di rifiuto urbano e assimilato per le quali le vigenti normative ne impongono la raccolta differenziata, in conformità alla Legge Regionale n° 26/03, come meglio specificato nel provvedimento autorizzativo.

ART. 14 - DOTAZIONI PER IL RITIRO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche qualitative contenute nell'Allegato A.
2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.
3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato nei contenitori destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni singola utenza.
4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:
 - presso l'isola ecologica comunale per quantità superiori ad 1 m³ stimato a settimana
 - attraverso il servizio di porta a porta per quantità inferiori ad 1 m³ stimato a settimana
5. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani assimilati; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.

ART. 15 - USI VIETATI DEI CONTENITORI

1. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
2. E' vietato depositare i rifiuti indifferenziati nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio.

ART. 16 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. Il conferimento presso l'isola ecologica dei rifiuti ingombranti è consentito alle sole utenze domestiche.
2. Il conferimento presso l'isola ecologica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è consentito alle utenze domestiche ed ai distributori che hanno sede nel territorio comunale e limitatamente agli apparecchi ritirati a cittadini residenti.

(D.Lgs. 25-7-2005 n. 151- Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6/1, a): I comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

Art. 6/1, b) - I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

Art. 16 - 1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso)

ART. 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, DELLE PILE ESAUSTE, DEI MEDICINALI SCADUTI, DEI CONTENITORI ETICHETTATI 'T' E/O 'F'

1. I rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti, devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche presso l'isola ecologica comunale o distribuiti sul territorio comunale.
2. I contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e tutti gli altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta sul territorio, devono essere conferiti presso l'isola ecologica.
3. E' fatto divieto alle utenze non domestiche conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
4. Ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
 - auto smaltimento dei rifiuti;
 - conferimento a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 18 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato al servizio porta a porta (con le modalità e i tempi che verranno comunicati a cura del gestore del servizio e dall'Amministrazione comunale) o a cura dell'utente presso gli spazi, allo scopo predisposti, nell'isola ecologica comunale o tramite compostaggio domestico.
2. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso l'isola ecologica dietro presentazione di delega scritta dal committente residente nel Comune di Coccaglio, utilizzando il modulo predisposto dal concessionario.

ART. 19 - CONTENITORI PORTA RIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche. Essi non devono essere danneggiati, manomessi, insudiciati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ART. 21 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI (ART. 10 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO POLIZIA URBANA)

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità

ART. 22 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 23 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali e pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere

tenute pulite dai rispettivi gestori indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.

ART. 24 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. Gli occupanti devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 25 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione

ART. 26 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ART. 27. - POZZETTI STRADALI

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ART. 28 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ART. 29 - CAVE, CANTIERI E ATTIVITÀ AGRICOLE.

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, le cave o i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri e delle cave.
2. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche.

ART. 30 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni necessarie.

ART. 31 - RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2^a categoria - di tipo A.
2. E' vietato in modo assoluto, alle imprese edili, di conferire presso l'isola ecologica comunale, tale tipo di rifiuto.
3. I cittadini residenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti inerti, provenienti da piccoli interventi di manutenzione o riparazione effettuati direttamente nella propria abitazione, all'isola ecologica comunale.
4. E' fatto divieto di scaricare o abbandonare tali rifiuti lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto indicato nei commi 1 e 3. E' altresì vietato l'utilizzo di tali materiali come riempimento stradale.

ART. 32 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA (ART. 10 COMMI 5 E 6 E ART. 16 - REGOLAMENTO POLIZIA URBANA)

1. In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, all'allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio.
3. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

ART. 33 - CONTROLLI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione delle norme del presente Regolamento provvede il Corpo di Polizia Locale.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche
 - da Funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento;
 - dal Funzionario del Comune Responsabile del Servizio
 - da "*ispettori ambientali*" nominati dal Sindaco tra il personale del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, appositamente formato
 - da ulteriori "*ispettori ambientali*" nominati dal Sindaco tra cittadini volontari appositamente selezionati e formati nel rispetto di apposito regolamento comunale.
3. Rimangono valide le competenze di vigilanza igienico-sanitaria dei competenti servizi dell'A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

ART. 34 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandona i rifiuti fuori dall'isola ecologica o li disperde in altre zone del paese è soggetto alla sanzione amministrativa da € 125,00 ad € 500,00 oltre alle spese di ripristino; chiunque viola le altre disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00 oltre alle spese di ripristino.

ART. 35 - NORMA FINALE

1. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e alle normative citate nel Regolamento.

ALLEGATO "A" (art.7 del Regolamento)

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

N° Tipologia rifiuti

1. imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (*di carta, cartone, plastica, legno, metallo*)
2. contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (*fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine*)
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc.
5. frammenti e manufatti di vimini e sughero
6. paglia e prodotti di paglia
7. scarti in legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli in materiale legnoso, trucioli, segatura
8. Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile
9. ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10. feltri e tessuti non tessuti
11. Pelle e similpelle
12. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali
13. Materassi ed imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.
14. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
15. materiali vari in pannelli (*legno, gesso e plastica, ecc.*)
16. frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
17. manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.
18. cavi di materiale elettrico in genere
19. nastri abrasivi
20. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive
21. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, prodotti alimentari anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, ecc.
22. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)
23. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
24. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione degli pneumatici
25. Accessori per l'informatica (floppy disk, cd, dvd e simili)
26. Rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
27. Frazione organica umida

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1).

Norme in materia ambientale (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#). A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(3) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell'art. 9, [D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#). Vedi, anche, l'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#). Sui limiti di applicabilità del presente decreto vedi il comma 1 dell'art. 369, [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#).

Parte quarta

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Titolo I

Gestione dei rifiuti

Capo I

Disposizioni generali

177. Campo di applicazione.

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, senza nuovi o maggiori oneri né compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici ([266](#)).

[\(266\)](#) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 16, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

178. Finalità.

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali ([267](#)).

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla [legge 21 giugno 1986, n. 317](#).

[\(267\)](#) Comma così modificato dall'art. 2, comma 16-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia ([268](#)).

[\(268\)](#) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 17, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

180. Prevenzione della produzione di rifiuti.

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

d) l'attuazione del [decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#), e degli altri decreti di recepimento della [direttiva 96/61/CE](#) in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

181. Recupero dei rifiuti.

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero ([269](#)) ([270](#)).

[\(269\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 18, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(270) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi 5-12, e 181, commi 7-11, proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 7 a 11, proposte in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 7 a 11, anche in combinato con l'art. 183, comma 1, lettere f) e q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1, e con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, proposte in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione.

181-bis. Materie, sostanze e prodotti secondari.

1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 - a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
 - b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
 - c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
 - d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
 - e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo [17, comma 3](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008 [\(271\)](#).
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo [181-bis](#) del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo [\(272\)](#).

(271) Vedi, anche, l'art. [9-bis](#), [D.L. 6 novembre 2008, n. 172](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(272) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 18-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

182. Smaltimento dei rifiuti.

1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
 - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nei [decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133](#), la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.
5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3 [\(273\)](#).
7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del [decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), di attuazione della [direttiva 1999/31/CE](#) [\(274\)](#).
8. [È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore] [\(275\)](#).

(273) Il presente comma era stato abrogato dall'art. 2, comma 19, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#). L'abrogazione non è più prevista nella nuova formulazione del suddetto comma 19 dopo la sua sostituzione ai sensi del comma 3 dell'art. [9-quater](#), [D.L. 6 novembre 2008, n. 172](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(274) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi il comma 8 dell'art. 9, [D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

(275) Comma abrogato dall'art. 2, comma 19, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

183. Definizioni.

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti [\(276\)](#);
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;
 - h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;
 - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
 - m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
- q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
- r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata [\(277\)](#);
- t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del [decreto legislativo n. 217 del 2006](#) e successive modifiche e integrazioni;
- v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);
- z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);
- bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 \(278\)](#);
- dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada [\(279\)](#) [\(280\)](#).

[\(276\)](#) In deroga quanto previsto dalla presente lettera vedi il comma 2 dell'art. 9, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

[\(277\)](#) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

[\(278\)](#) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 aprile 2008.

[\(279\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 20, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. La Corte costituzionale, con [sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 28](#) (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della lettera n) del comma 1 del presente articolo, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal citato art. 2, comma 20, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nella parte in cui prevedeva: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale».

[\(280\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1 proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, proposte in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione.

184. Classificazione.

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 [\(281\)](#);
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali [\(282\)](#);
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti;
 - n) [i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani] [\(283\)](#).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto [\(284\)](#).
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
- 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale [\(285\)](#).

[\(281\)](#) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(282\)](#) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(283\)](#) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 21-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(284\)](#) L'elenco dei rifiuti previsto dal presente comma è stato istituito con [D.M. 2 maggio 2006](#) (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, S.O). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#) il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

[\(285\)](#) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 21, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 6 marzo 2008](#) e il [D.M. 22 ottobre 2009](#).

185. Limiti al campo di applicazione.

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

2) i rifiuti radioattivi;

3) i materiali esplosivi in disuso;

4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;

c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato [\(286\)](#).

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:

materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,

materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,

eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla [legge 14 agosto 1991, n. 281](#) [\(287\)](#) [\(288\)](#).

[\(286\)](#) Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 10-sexies dell'art. 20, [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(287\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 22, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(288\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 185, comma 1, proposte in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione.

186. Terre e rocce da scavo.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p) [\(289\)](#).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purchè in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nè a VIA nè a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA [\(290\)](#).

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica [\(291\)](#).

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto [\(292\)](#) [\(293\)](#).

[\(289\)](#) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 10-sexies dell'art. 20, [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(290\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 23, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(291\)](#) Comma aggiunto dall'art. 8-ter, [D.L. 30 dicembre 2008, n. 208](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(292\)](#) Comma aggiunto dall'art. 8-ter, [D.L. 30 dicembre 2008, n. 208](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(293\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, proposte in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione.

187. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.

188. Oneri dei produttori e dei detentori.

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

189. Catasto dei rifiuti.

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del [decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 1988, n. 475](#), è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della [legge 25 gennaio 1994, n. 70](#), utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla [legge 25 gennaio 1994, n. 70](#), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti ([294](#)).
- 3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche ([295](#)).
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla [legge 25 gennaio 1994, n. 70](#), le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
 - a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
 - b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
 - c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
 - d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
 - e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
 - f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della [legge 25 gennaio 1994, n. 70](#), delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2 ([296](#)) ([297](#)).

(294) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 24, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#). Vedi, anche, l'art. 9, [D.M. 8 marzo 2010, n. 65](#).

(295) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 24, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 17 dicembre 2009](#).

(296) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.M. 2 maggio 2006](#). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficienza del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#) il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(297) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, proposte in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 3, proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione; ha dichiarato, ancora, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, commi 1 e 3, proposta in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione.

190. Registri di carico e scarico ([298](#)).

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
 - a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
 - b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
 - c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
- l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
 - la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
 - il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti [\(299\)](#).
- 6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e successive modificazioni ed integrazioni [\(300\)](#).
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

[\(298\)](#) Vedi, anche, il [D.M. 17 dicembre 2009](#) e il [comma 1 dell'art. 8, D.M. 22 ottobre 2009](#).

[\(299\)](#) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 24-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(300\)](#) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24-bis, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini [\(301\)](#).
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea [\(302\)](#).

[\(301\)](#) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 9, [D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#). Vedi, anche, il comma 9-bis dell'art. 9, [D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#), aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 1, [D.L. 30 dicembre 2009, n. 195](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(302\)](#) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il comma 8 dell'art. 9, [D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

192. Divieto di abbandono.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

193. Trasporto dei rifiuti [\(303\)](#).

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - impianto di destinazione;
 - data e percorso dell'istadamento;
 - nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
- 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri [\(304\)](#).

5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni (305):
- a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
- b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99](#), relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del [decreto legislativo n. 99 del 1992](#) non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario (306).
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del [regolamento \(CE\) n. 1774/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al [decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392](#) (307).

(303) Vedi, anche, il [D.M. 17 dicembre 2009](#) e il comma 1 dell'art. 8, [D.M. 22 ottobre 2009](#).

(304) Comma aggiunto dall'art. 4-quinquies, [D.L. 3 novembre 2008, n. 171](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(305) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 25, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(306) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

(307) Per la sostituibilità del formulario previsto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 1, [D.M. 22 ottobre 2008](#).

194. Spedizioni transfrontaliere.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e dal decreto di cui al comma 3.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del predetto regolamento.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:
- a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 761/2001](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
- c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;
- d) le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento.
4. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.
5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993:
- a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
- b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (308).
6. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340 (309).
7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 12 (310).

(308) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 18, [D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4-decies, [D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(309) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 18, [D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4-decies, [D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(310) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 194 proposte in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione.

Capo II

Competenze

195. Competenze dello Stato.

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
- a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#);
- b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la movimentazione;
- c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;
- d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), le risorse ne-

cessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;

l) l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;

n) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

q) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;

s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p);

t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestatato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del [decreto legislativo n. 114 del 1998](#). Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani [\(31\)](#);

f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;

m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso [\(32\)](#);

o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della [legge 19 ottobre 1984, n. 748](#), e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto [\(33\)](#).

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti [\(34\)](#).

5. Fatto salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato [\(35\)](#).

[\(311\)](#) Lettera prima sostituita dall'art. 2, comma 26, lett. a), [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#) e poi così modificata dal comma 2 dell'art. 5, [D.L. 30 dicembre 2008, n. 208](#) e dal comma 2-bis dell'art. 15, [D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(312\)](#) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con [D.M. 2 maggio 2006](#). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#) il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

[\(313\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 26, lett. b), [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#). In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 22 ottobre 2008](#). Vedi, anche, l'art. 9-bis, [D.L. 6 novembre 2008, n. 172](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(314\)](#) I modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e le relative modalità di tenuta sono stati approvati con [D.M. 2 maggio 2006](#). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#) il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

[\(315\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t); comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), comma 4, proposte in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 ed al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettere m) ed o), e dell'art. 202, comma 6, proposte in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.

196. Competenze delle regioni.

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
 - b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
 - c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
 - d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);
 - e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
 - f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il [regolamento \(CEE\) n. 259/93 del 1º febbraio 1993](#) attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
 - g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
 - i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
 - l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
 - m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
 - n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
 - o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
 - p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche [\(316\)](#).

[\(316\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n), o), p), q) e t); comma 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, lettere d) ed m), proposte in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 ed al principio di leale collaborazione.

197. Competenze delle province.

1. In attuazione dell'articolo 19 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare [\(317\)](#):
- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
 - b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
 - c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
 - d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), istitutiva del Ministero dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali [\(318\)](#).

[\(317\)](#) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 27, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(318\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 197, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione.

198. Competenze dei comuni.

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai

Regolamento Comunale di Igiene Urbana - Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 35 del 21/6/2010

sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni [\(319\)](#).

[\(319\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 249](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 198, proposte in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ([legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#)), nonché al principio di leale collaborazione.